

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../...../2007

OGGETTO: COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 34 DEL 11/04/2007) -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Caselle Torinese , con deliberazione del C.C. n. 34 del 11/04/2007, trasmesso alla Provincia in data 05/06/2007 (*prat. n. 059/2007*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 11/04/2007 di adozione, volti allo spostamento del tratto di canale San Giorgio in corrispondenza dell'attraversamento Strada Cuornè e del tratto parallelo a Via Reisina ed al prolungamento della Strada Via Cà Nuova ad est di strada Cuornè parallelamente al tracciato del canale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ il Rio San Giorgio, pur non essendo acqua pubblica, nello studio idrogeologico del P.R.G.C. è stato compreso fra i corsi d'acqua minori e come tale è assoggettato alla normativa di cui alla L.R. n. 56/77 e a quella del T.U. sulle acque n. 523/1904, oltre che alle prescrizioni riportate al paragrafo 5.3 della stessa relazione geologica – tecnica del P.R.G.C. suddetto;
- ◆ la società SAPRI s.p.a. ha inoltrato al Comune di Caselle Torinese la proposta di spostare l'attraversamento di strada Cuornè del canale San Giorgio in una posizione a monte rispetto ai ponticelli esistenti in corrispondenza dell'attraversamento di Via Cà Nuova e di conseguenza lo spostamento e la rettificazione del tratto di canale ad est di Strada Cuornè sino al tracciato della nuova strada di P.R.G.C. che dovrebbe costituire la circonvallazione di Mappano;
- ◆ inoltre, i proprietari delle aree ubicate a ridosso del citato tratto di canale, hanno richiesto di prevedere la regolarizzazione del confine settentrionale dell'area a destinazione industriale da ricondurre ad un andamento parallelo al fabbricato esistente mediante una permuta di superficie;

- ◆ approfondite indagini idrogeologiche condotte per conto della società SAPRI illustrano i vantaggi prospettati derivanti dallo spostamento del canale, di seguito riportati:
 - *“un più sicuro regime di allontanamento delle acque e della riduzione del fattore di rischio di esondabilità dello stesso in presenza di incremento rapido del carico idrico”*;
 - *“la situazione di rischio non può che peggiorare in vista dell’aumento dell’estensione delle superfici impermeabilizzate determinate dallo sviluppo urbanistico del territorio”*;
- ◆ lo spostamento del canale, pertanto, comporterebbe l’eliminazione dei principali punti di criticità per il deflusso delle acque, riducendo il percorso dell’acqua con un conseguente lieve aumento della pendenza che migliora il deflusso aumentandone la portata;
- ◆ nell’istanza della società SAPRI, in conseguenza dello spostamento del tracciato del Canale San Giorgio, si richiedeva il prolungamento della Via Cà Nuova verso est, sino a raggiungere la nuova strada di P.R.G.C. avente funzione di circonvallazione della Frazione Mappano, ciò al fine di avere una migliore organizzazione della circolazione veicolare e delle aree del territorio in esame, ed anche in funzione d’accesso dell’area a servizi, verde e parcheggi pubblici di zona;
- ◆ negli elaborati cartografici allegati alla presente variante vengono, pertanto, rettificati i confini delle aree con destinazione *“industriale di completamento” (IC)* e a *“servizi” (P40/V60)*, attualmente disposti lungo il vecchio tracciato del canale, onde ottenere delle aree a geometria più regolare; tale rettifica mantiene inalterate le rispettive superfici compensandole vicendevolmente;
- ◆ infine, viene modificata la superficie nella scheda relativa all’area a *“servizi IGA”* a margine della nuova strada e nella scheda *“IC”* viene inserita la seguente prescrizione *“fino a quando non sarà realizzato lo spostamento del Canale San Giorgio per la rettifica dello stesso nel nuovo alveo previsto dal P.R.G., non sono consentiti interventi edilizi che interferiscono sull’attuale percorso del canale esterno”*;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Caselle Torinese con deliberazione C.C. n. 34 del 11/04/2007, le seguenti osservazioni:
 - ◆ poiché le modifiche proposte (spostamento del Canale San Giorgio e prolungamento di via Cà Nuova con conseguente nuovo innesto) interessano un tratto di viabilità provinciale (S.P. n. 267) si invita l'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo della variante:
 - a contattare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino;
 - in sede di approvazione del progetto definitivo della variante parziale si consiglia di integrare la documentazione con le indagini idrogeologiche condotte;
 - ◆ si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Caselle Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....